Avviso all'attenzione degli interessati che figurano nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, aggiornata dalla decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, e l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio

(2019/C 267/09)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la posizione comune 2001/931/PESC ([2]), aggiornata dalla decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio ([3]), e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio ([4]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio ([5]).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della posizione comune 2001/931/PESC, modificata e aggiornata dalla decisione (PESC) 2019/1341, e del regolamento (CE) n. 2580/2001, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella posizione comune 2001/931/PESC e nel regolamento (CE) n. 2580/2001.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

([1]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
([2]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.
([3]) GU L 209 del 9.8.2019, pag. 15.
([4]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
([5]) GU L 209 del 9.8.2019, pag. 1.